

Bancarotta fraudolenta: responsabilità del liquidatore

La vendita, da parte del liquidatore della società poi fallita, di beni sociali, con modalità tali da configurarsi quale operazione priva, ex ante, di qualunque grado di ragionevolezza rispetto al raggiungimento dello scopo liquidatorio, con la consapevolezza da parte dell'autore di diminuire il patrimonio per scopi estranei al mandato liquidatorio, costituisce condotta dissipativa integrante il suddetto reato.

(Cass. Penale Sez. V, sentenza 20 maggio - 30 luglio 2019, n. 34812)

[Testo integrale sentenza](#)